

STATUTO DEL "CENTRO STUDI CINEMATOGRAFICI"

ARTICOLO 1 : Promossa dall'Ufficio Nazionale dello Spettacolo è costituita l'Associazione Nazionale con sede in Roma denominata "Centro Studi Cinematografici".

ARTICOLO 2 : Il "Centro Studi Cinematografici" è un organismo culturale che si propone una presenza attiva nel settore audiovisivo della comunicazione sociale in armonia con le istanze del mondo contemporaneo ed alla luce dell'insegnamento della Chiesa.

ARTICOLO 3 : Per conseguire questa finalità il Centro Studi Cinematografici impegna la propria attività nei campi:

- a) della creazione del fenomeno audiovisivo;
- b) della ricezione del fenomeno audiovisivo;
- c) della documentazione, ricerca e sperimentazione del fenomeno audiovisivo.

ARTICOLO 4 : In particolare sul piano operativo si propone di:

- a) promuovere e coordinare i circoli di cultura cinematografici (cinecircoli) in ogni settore della società italiana, rappresentarli presso l'amministrazione dello Stato, dei vari enti pubblici e privati e tutelarne gli interessi;
- b) promuovere e coordinare una azione di educazione al cinema dei ragazzi e dei giovani sia a livello scolastico che extra scolastico in collaborazione con le competenti autorità;
- c) sostenere, incoraggiare ed educare i giovani che dimostrino attitudine professionale al cinema;
- d) realizzare una attività qualificata di ricerca, documentazione e sperimentazione in rapporto ai problemi ed ai fenomeni inerenti al cinema.

ARTICOLO 5 : Sono soci del Centro Studi Cinematografici i cinecircoli i quali condividano le finalità del Centro stesso, accettino le norme del presente statuto, non appartengano ad altri organismi dello stesso tipo e la cui richiesta di adesione sia stata accettata con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Tali cinecircoli che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro, devono avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

Sono soci infine i responsabili di attività diverse dai cinecircoli, contemplate dal presente statuto o indicate dal Consiglio Direttivo purchè tali attività siano riconosciute con delibera del Consiglio Direttivo medesimo e sono in quanto non osti l'art. 44 della legge 4 novembre 1965 n.1213.

ARTICOLO 6 : Il Centro Studi Cinematografici è un organismo a carattere federativo. Sono organi del Centro Studi Cinematografici:

- Il Presidente Nazionale;
- Il Consiglio di Presidenza;
- Il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei Soci;
- Il Collegio dei Revisori dei conti.

ARTICOLO 7 : Il Presidente Nazionale ha la firma sociale e la rappresentanza legale a tutti gli effetti della Federazione. Ha i poteri dell'ordinaria amministrazione e provvede alla direzione generale ordinaria della Federazione e del Consiglio Direttivo. E' eletto dal Consiglio Direttivo anche al di fuori del suo seno. In caso di assenza o impedimento viene sostituito da uno dei Vice-Presidenti, Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 8 : Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo della Federazione. E' costituito dal Presidente Nazionale e da due o più Vice-Presidenti. Il numero dei Vice-Presidenti Nazionali è definito dal Consiglio Direttivo in base ai settori di attività del Centro Studi Cinematografici come dall'art.4 a) b) c) d).

I Vice-Presidenti Nazionali sono eletti dal Consiglio Direttivo anche al di fuori del suo seno in modo da rappresentare nel Consiglio di Presidenza tutti i settori di attività. Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente, almeno ogni 4 mesi. E' membro di diritto del Consiglio di Presidenza un sacerdote nominato dall'Ufficio Nazionale dello Spettacolo con funzioni di Consulente Ecclesiastico.

ARTICOLO 9 : E' compito del Consiglio di Presidenza:

- attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- impostare secondo le forme ritenute più opportune i problemi inerenti alla vita ed allo sviluppo della Federazione ed al raggiungimento delle sue finalità;
- predisporre gli ordini del giorno ed i documenti di lavoro per il Consiglio Direttivo Nazionale;
- preparare le relazioni ed i bilanci di previsione e consuntivi annuali della Federazione e presentarli all'Assemblea;
- predisporre e sottoporre al Consiglio Direttivo eventuali regolamenti concernenti i vari settori di attività.

ARTICOLO 10: Il Consiglio Direttivo Nazionale può compiere atti di straordinaria amministrazione ed è altresì competente a deliberare provvedimenti relativi all'impostazione generale della Federazione.

Esso è composto:

- a) dai membri del Consiglio di Presidenza;

- b) da un minimo di 8 ad un massimo di 20 membri eletti dalla
Assemblea dei soci in modo che siano rappresentati i vari
settori di attività del Centro Studi Cinematografici di cui
all'art. 4 a) b) c) d) ed ogni altro settore ufficialmente
creato dal Consiglio Direttivo in conformità all'art. 4.
Partecipano inoltre alla seduta del Consiglio Direttivo senza
diritto a voto:
- a) il Consulente Ecclesiastico;
 - b) il Segretario;
 - c) il Tesoriere
 - d) i membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti;

Hanno diritto al voto il Presidente, i membri del Consiglio di Presidenza ed i consiglieri eletti di cui al comma b) del presente articolo. Possono inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale tecnici e consulenti nominati dal Consiglio Direttivo stesso. Questi ultimi non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 11 : Il patrimonio è costituito dai contributi ordinari dei cinecircoli aderenti e da qualsiasi altro contributo, lascito o donazioni di enti o persone.

ARTICOLO 12 : E' compito del Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) promuovere la Federazione in tutta Italia e deliberare le norme direttive le iniziative ed i programmi in armonia con le sue finalità e con il presente statuto;
- b) accettare le adesioni e coordinare le attività dei soci fe
derati;
- c) approvare i regolamenti della Federazione ed ogni modifi-
ca agli stessi;
- d) eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio di Presi-
denza secondo quanto disposto dagli articoli 7 ed 8 del pre
sente statuto;
- e) nominare eventuali tecnici e consulenti di cui all'art.10
del presente statuto;
- f) nominare il segretario ed il tesoriere;
- g) esaminare ed approvare le relazioni del Consiglio di Pre-
sidenza;
- h) fissare l'importo ed i modi di riscossione dei contributi
federativi dei cinecircoli aderenti;
- i) prendere tutte le deliberazioni utili per la realizzazione
delle finalità e dei programmi della Federazione.

ARTICOLO 13 : Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato e presiedu-
to dal Presidente della Federazione, almeno ogni sei mesi in via or-
dinaria ed in via straordinaria tutte le volte che lo ritenga opportu-
no o ne sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio Di-
rettivo aventi diritto di voto. La convocazione ordinaria è fatta al-
meno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, mediante av-

viso scritto, che dovrà contenere l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione che potrà seguire la prima anche dopo un'ora, le deliberazioni possono essere prese qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono comunque prese a maggioranza semplice dei presenti.

ARTICOLO 14 : L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 15 : L'Assemblea dei soci è composta dai soci del Centro Studi Cinematografici di cui all'art. 5 del presente statuto.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- eleggere i membri del collegio dei Revisori dei conti;
- indicare le linee generali di azione della Federazione;
- approvare annualmente i bilanci di previsione e consuntivi entro il 20 gennaio di ogni anno;
- apportare modifiche al presente statuto.

Essa è convocata o presieduta dal Presidente del Centro Studi Cinematografici almeno una volta all'anno in via ordinaria, in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione ordinaria è fatta almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, che potrà seguire la prima anche a distanza di un'ora, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono sempre prese a maggioranza semplice dei presenti.

ARTICOLO 16 : Il collegio dei Revisori dei conti, eletto dall'Assemblea dei soci, è formato da tre membri effettivi e due supplenti; essi durano in carica due anni e possono essere rieletti.

ARTICOLO 17 : La Federazione si struttura ordinariamente su piano territoriale secondo una articolazione regionale e diocesana. Il Consiglio Direttivo delibera la creazione od il riconoscimento di altre articolazioni a carattere territoriale o di categoria là dove se ne evidenzia la necessità.

I modi di funzionamento di tali strutture intermedie ed i criteri del loro collegamento con gli organi rappresentativi nazionali saranno definiti da apposito regolamento.

ARTICOLO 18 : Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge.

ARTICOLO 19 : In caso di scioglimento gli eventuali residui attivi dell'organismo verranno devoluti all'Ente promotore.